



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 29/07/2021

OGGETTO :

**Approvazione tariffe TARI anno 2021.**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **luglio ventinove duemilaventuno** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 09/08/2021, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE		X
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIDO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE		X
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE		X

**Totale 14 55**

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Il capogruppo di maggioranza Chiodo Antonio** propone la modifica della tabella delle tariffe TARI per come allegate all'emendamento presentato.

**Il consigliere Chiodo Michele** ribadisce la mancanza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, e contesta che così come formulato non consente una adeguata comparazione delle differenti voci e si augura che gli uffici siano sufficientemente informati in materia.

**Il Segretario Comunale** fa presente che alla mancanza del parere, si può sopperire, data la presenza in aula del Responsabile competente e la sua dichiarata disponibilità a formularlo.

**Il Presidente** propone di mettere ai voti la proposta di emendamento.

Si passa alla votazione sull'emendamento che dà il seguente risultato, n. 7 favorevoli e n. 1 contrario Chiodo Michele.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Uditi** gli interventi sopra riportati;

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 4
- l'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine.

In particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Rilevato che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti

solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Catanzaro sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Preso atto** che il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021, all'articolo 52, comma 2, stabilisce che il termine di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 è differito al 31 luglio 2021, per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

**Vista** la precedente delibera 2021, da cui risulta che Il PEF 2021 del Comune di Soveria Mannelli, calcolato in base alle regole del MTR e alla scelta dei parametri indicati nella Relazione è riassunto nella successiva tabella:

<b>rpia</b>	MTR	1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - <b>X<sub>a</sub></b>	da 0,1 a	
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - <b>QL<sub>a</sub></b>	da 0% a	
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - <b>PG<sub>a</sub></b>	da 0% a	
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe</b>		
Costi PEF 2020 - $\sum T_{a-1}$		
<b>Costi PEF 2021 ammissibili nel rispetto del limite di crescita</b>		
<b>Costi PEF 2021 - <math>\sum T_a</math></b>		<b>€. 290.643,00</b>
<b>Delta (<math>\sum T_a - \sum T_{max}</math>)</b>		
<b>TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA</b>		<b>€. 234.812,00</b>

Ulteriori COSTI riconosciuti dall'ETC (art. 4.5 e 4.6 del MTR)		<b>€. 53.205,00</b>
<b>TOTALE PEF 2021</b> $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ IVA INDETRAIBILE COMPRESA		
<b>COMPONENTE DI COSTO VARIABILE</b>		<b>€. 187.489,00</b>
<b>COMPONENTE DI COSTO FISSO</b>		<b>€. 100.528,00</b>

**Visto** il prospetto riepilogativo delle tariffe scisse nella parte fissa e nella parte variabile, differenziate per utenze domestiche e non domestiche; nell'ambito delle tariffe domestiche differenziate per numero di abitanti e nelle tariffe non domestiche differenziate per classe di utenza; **Dato atto** che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Con** voti espressi per alzata di mano, n. 7 favorevoli (maggioranza) e n. 1 contrario: Chiedo Michele (minoranza);

### **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di approvare, le tariffe TARI, per come rappresentate nell'elenco allegato al presente deliberato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un ruolo finale pari a € 287.837,00, per come risultante dal prospetto in premessa indicato
- 3) Stabilire in due le rate pagamento della TARI relativa all'anno 2021 con le seguenti scadenze:
  - prima rata: 31 ottobre 2021;
  - seconda rata: 31 dicembre 2021.
- 4) Di dichiarare, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, n. 7 favorevoli (maggioranza) e n. 1 astenuto: Chiedo Michele (minoranza), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **29/07/2021**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>09/08/2021</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/08/2021 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **09/08/2021**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**